

Allegato "A" al n.47477/21714 Repertorio

S T A T U T O

ART.1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259, una società per azioni denominata


**"ABM ICT s.p.a. (Azienda Bergamasca Multiservizi
Information Communication Technology s.p.a.)"**

ART.2 - OGGETTO SOCIALE

1. La società ha per oggetto la realizzazione, installazione e gestione di infrastrutture e reti di comunicazione elettronica anche ad uso pubblico e lo sviluppo, realizzazione e commercializzazione di prodotti e servizi di informatica, telematica e telecomunicazione, ivi inclusa l'attività di consulenza.

2. A tali fini la società potrà in via esemplificativa e non esaustiva:

- progettare, costruire e gestire reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica anche ad uso pubblico via cavo, filo, radio, mezzi ottici;
- svolgere attività, fornitura di prodotti e prestazione di servizi relativamente ai settori dell'informatica, della telematica e delle telecomunicazioni ivi compresa la commercializzazione dei prodotti, servizi e sistemi di telecomunicazione, multimediali ed elettronici di connessione e/o interconnessione alle diverse reti e la diffusione, attraverso le reti stesse, di informazioni di tipo culturale, tecnico, educativo, pubblicitario, di intrattenimento o di qualsiasi altro genere ed in qualsiasi formato;
- ideare, integrare e prestare servizi ASP (application service provider), servizi per la mobilità, coordinare e svolgere l'attività di content providers, prestare servizi di consulenza, di coordinamento ed integrazione a favore di altri content providers, e tutti i relativi servizi annessi e connessi a tale attività ivi inclusi la creazione e lo sviluppo di siti web, linee coordinate e produzioni multimediali;
- sviluppare, distribuire e commercializzare programmi software; realizzare portali nonché realizzare e commercializzare, in proprio o attraverso terzi, sistemi di commercio elettronico e di e-business;
- commercializzare servizi di telefonia vocale o altri servizi di telecomunicazioni congiuntamente o disgiuntamente da servizi di comunicazione mobile o personale, nonché commercializzare i relativi apparati terminali per lo svolgimento delle attività suddette;
- fornire servizi di elaborazione dati, specie amministrativi e commerciali, la consulenza ed estensione di progetti di sistemi informativi di ogni genere, la gestione in proprio e per conto terzi di servizi inerenti al calcolo e l'archiviazione di dati sotto qualunque forma;
- prestare servizi di istruzione e l'addestramento alla pro-



gettazione e all'uso di sistemi informatici e di telecomunicazione;

- svolgere ogni attività che potrà ritenersi connessa o consequenziale alle precedenti, in relazione a futuri sviluppi della tecnologia multimediale.

3. La società opera nel rispetto dell'art.16 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n.259.

4. La società potrà acquisire e commercializzare licenze, marchi, brevetti, know-how e, più in generale, diritti di proprietà intellettuale, nonchè acquisire e/o cedere in godimento e/o locazione aziende, rami di azienda, stabilimenti ed attrezzature che rientrino nell'ambito dell'attività sociale.

5. La società, previo parere del comitato di vigilanza di cui al successivo art.19, potrà costituire o partecipare in società strumentali, sulle quali essa sia in grado di esercitare e mantenere un'influenza dominante, per lo svolgimento di tutte le attività di cui al relativo oggetto sociale. La strumentalità di ciascuna società è garantita attraverso idonee previsioni del relativo statuto e mediante i rapporti contrattuali tra ABM ICT s.p.a. e le società strumentali. La società, sentito il comitato di vigilanza di cui al successivo art.19, potrà inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in altre società aventi scopi analoghi, complementari ed affini.

6. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, bancarie, industriali, commerciali, sia mobiliari che immobiliari, o di garanzia incluse fidejussioni, avalli, ipoteche, pegni ed altre garanzie reali e personali e consentire iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della legislazione vigente e comunque non nei confronti del pubblico.

7. La società potrà avvalersi di professionisti esterni, ove necessario od utile per lo svolgimento degli incarichi affidatigli e per fornire assistenza nei campi professionali per i quali le leggi in vigore richiedano specifiche abilitazioni o iscrizioni ad albi o elenchi.

ART.3 - SEDE

1. La sede della società è posta in Bergamo.

2. L'Organo Amministrativo potrà costituire altrove sedi secondarie, uffici, cantieri, magazzini, agenzie e rappresentanze e/o sopprimerli.

ART.4 - SOCI

1. Socio unico della società è la Provincia di Bergamo, la quale esercita i poteri di direzione, coordinamento e di governance ai sensi dell'art.2497 e seguenti Cod.Civ.

ART.5 - DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro dei soci.

2. E' onere dei soci e dei componenti degli organi sociali comunicare alla società, ai fini della trascrizione nei libri

sociali, anche il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica ed ogni loro successiva variazione.

ART.6 - DURATA

1. La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
2. La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dall'articolo 2484 del Codice Civile.

ART.7 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è determinato in Euro 1.852.196,00 (unmilioneottococinquantaquattromilacentonovantasei/00) suddiviso in numero 1.852.196 (unmilioneottococinquantaquattromilacentonovantasei) azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno) cadauna.
2. Il capitale sociale può essere aumentato in una o più volte per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e/o crediti ai sensi dell'art.2440 del Cod.Civ.
3. Le azioni sono nominative.
4. Ogni azione dà diritto ad un voto e le azioni conferiscono uguali diritti ai loro possessori.
5. Ogni azione è indivisibile.

ART.8 - VERSAMENTI IN CONTO CAPITALE E FINANZIAMENTI

1. La società può acquisire dal socio unico versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso. La società può inoltre acquisire finanziamenti dal socio unico, con obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico.

Detti finanziamenti si presumeranno infruttiferi salva diversa determinazione risultante da atto scritto.


2. L'acquisizione dei finanziamenti presso il socio unico deve avvenire nel rispetto dell'articolo 6, comma terzo, del D.Lgs. 1° agosto 2003, numero 259.

ART.9 - ORGANI DELLA SOCIETA'

1. Sono organi della società:
 - a) l'assemblea
 - b) l'Organo Amministrativo
 - c) il collegio sindacale

ART.10 - ASSEMBLEA

1. L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'unico socio che potrà essere presente in persona del Presidente della Provincia o suoi delegati; essa può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purchè in Italia.
2. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.
L'assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.



3. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

4. In particolare, l'assemblea ordinaria della società:

a) approva il bilancio d'esercizio, che deve contenere la rendicontazione separata, con autonoma evidenziazione dei risultati gestionali, relativamente a ciascuna delle società partecipate;

b) nomina e revoca l'Organo Amministrativo, nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

c) determina il compenso dell'Organo Amministrativo e dei sindaci;

d) delibera sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e dei sindaci;

e) autorizza il budget annuale e pluriennale predisposti dall'Organo Amministrativo ;

f) autorizza la costituzione o la partecipazione della società nelle società operative di cui all'art.2, quinto periodo, del presente statuto nonché l'eventuale cessione di partecipazioni in tali società, qualora siffatte operazioni non siano già autorizzate in sede di budget;

g) autorizza l'Organo Amministrativo a deliberare in seno alle assemblee ordinarie e straordinarie delle società strumentali di cui all'art.2, quinto periodo, del presente statuto;

h) approva la relazione di cui all'art.17, comma secondo, del presente statuto.

i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

ART.11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, nei casi in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questi casi, l'Organo Amministrativo deve segnalare i motivi del differimento nella relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione di cui all'art.2428 Cod.Civ.

2. L'assemblea è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, stabiliti per la prima e seconda convocazione dell'adunanza, e l'elenco delle materie da trattare nonché l'indicazione del giorno, ora e luogo eventualmente stabiliti per le convocazioni successive.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

- L'assemblea di seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.
- Gli avvisi di convocazione devono essere inviati a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi, purchè il mezzo adottato garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima, in caso di assemblea ordinaria, e almeno trenta giorni prima, in caso di assemblea straordinaria.
- 3. Sono considerate valide, inoltre, le assemblee anche non convocate come sopra indicato, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART.12 - QUORUM COSTITUTIVO E DELIBERATIVO


1. L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole del socio unico.

ART.13 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal presidente del consiglio di amministrazione o in mancanza dal vice presidente, e in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. Il presidente è assistito da un segretario, anche non facente parte dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci.
2. Le deliberazioni adottate dall'assemblea devono risultare da apposito verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario che, nel caso di assemblea straordinaria, dovrà essere un notaio.

ART.14 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1. L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore Unico o ad un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, scelti anche fra non soci e nel rispetto dell'equilibrio tra i generi di cui alla normativa vigente, secondo le deliberazioni dell'assemblea e in conformità alle norme specificamente applicabili agli Organi Amministrativi delle società partecipate da Enti locali.
2. La nomina dell'Organo Amministrativo spetta all'assemblea.
3. L'Organo amministrativo non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
4. Ogni amministratore è vincolato dal divieto di cui all'art.2390 del Cod.Civ. salvo diversa delibera dell'assemblea ordinaria al momento della nomina.
5. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione l'as-



semblea elegge fra i consiglieri il presidente ed un vice presidente.

6. In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione se per qualsiasi causa venisse a mancare o si dimettesse la maggioranza dei membri, si considererà decaduto l'intero consiglio di amministrazione e verrà convocata d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine. Il consiglio, nel frattempo, resterà in carica con poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

ART.15 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove, purchè in territorio nazionale, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri.

2. La convocazione può avvenire mediante comunicazione inviata per lettera raccomandata, via fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza al domicilio di ciascuno degli amministratori e dei sindaci effettivi.

3. In caso di urgenza il consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine e delle modalità come sopra stabilite, purchè la convocazione avvenga almeno ventiquattro ore prima della riunione. Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

4. La presidenza delle riunioni del consiglio spetta al presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, la cui sottoscrizione attesta l'impossibilità del presidente. Il consiglio nomina un segretario, scelto anche all'infuori dei suoi componenti.

5. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

6. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti, salvo che si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare, nel qual caso occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio ex art.2447-ter Cod.Civ. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Le deliberazioni del con-

siglio devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal segretario.

7. L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Nei casi previsti dal presente comma, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

ART.16 - POTERI E RESPONSABILITA' DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. L'organo Amministrativo è investito della gestione ordinaria e straordinaria della società con conferimento di tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, che dalla legge o dallo statuto non siano riservate all'assemblea, nel rispetto delle autorizzazioni di cui all'art.10 del presente statuto.

2. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo approva una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della società e delle sue controllate, collegate e partecipate, che il presidente trasmette all'assemblea per la relativa approvazione. Nella relazione è inoltre evidenziato lo stato di attuazione degli obiettivi rispetto alla programmazione approvata dall'assemblea dei soci.

ART.17 - COMPENSO


1. All'Amministratore Unico o ai membri del consiglio spetta un compenso annuale da fissarsi da parte dell'assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

2. Il consiglio potrà inoltre stabilire la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, sentito il parere del collegio sindacale.

3. Le deliberazioni di cui al presente articolo vengono assunte nel rigoroso rispetto della normativa specificamente applicabile ai compensi degli amministratori nelle società partecipate dagli Enti locali.

ART.18 - COMITATO ESECUTIVO ED AMMINISTRATORE DELEGATO

1. Il consiglio di amministrazione può delegare i propri poteri, compreso l'uso della firma sociale ad uno o più dei suoi membri o ad un comitato fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni con l'intesa che resta esclusa la possibilità di delega delle funzioni riservate dalla legge all'organo amministrativo, ai sensi degli artt.2380 e 2381 del Cod.Civ., nonché quelle che l'assemblea ordinaria dei soci decida di riservare al consiglio di amministrazione.



2. L'Organo Amministrativo può inoltre nominare un direttore generale al quale potrà essere delegato da parte dello stesso, il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti. Il direttore generale potrà partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio.

3. L'Organo Amministrativo potrà anche nominare procuratori "ad negotia" per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

ART.19 - COMITATO DI VIGILANZA

1. La società si dota di un comitato di vigilanza formato da tre consiglieri provinciali in carica nominati dall'assemblea su indicazione del presidente del consiglio provinciale.

2. Il comitato effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo, almeno una volta l'anno, l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o i direttori e i procuratori e riceve periodiche relazioni sullo svolgimento dell'attività sociale da parte degli organi di vertice della società con cadenza almeno semestrale segnalando al socio eventuali situazioni che possano incidere sul regolare andamento della vita societaria.

3. Il comitato di vigilanza non sostituisce il collegio sindacale.

ART.20 - FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

1. La rappresentanza della società spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente.

2. L'Amministratore Unico o il Presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, rappresentano la società anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni, istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti.

3. Nell'ambito e nei limiti dei poteri loro conferiti con delibera di nomina, la rappresentanza sociale spetta anche all'amministratore delegato e al direttore generale.

4. Ciascun amministratore cui spetta la rappresentanza, nei limiti in cui gli è attribuita, può nominare istitori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

ART.21 - COLLEGIO SINDACALE - SOCIETA' DI REVISIONE

1. Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, di cui il presidente ed un componente supplente scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

2. I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, sono rieleg-

gibili e non possono essere revocati se non per giusta causa.

4. L'assemblea provvede alla nomina dei componenti il collegio sindacale e del suo presidente, determinandone il compenso.

5. Nel caso di morte, rinuncia o decadenza del presidente del collegio sindacale, la presidenza è assunta, fino all'assemblea successiva, dal sindaco più anziano.

6. Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il collegio sindacale si considera regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, con diritto per il dissenziente di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Ogni componente può comunque procedere, previo accordo con gli altri componenti, a singole ispezioni e verifiche.

7. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, trascritto nell'apposito libro e sottoscritto dagli intervenuti.

8. I sindaci che senza giustificato motivo non partecipino durante un esercizio a due riunioni del collegio stesso o non partecipino alle assemblee o a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

ART.22 - CONTROLLO CONTABILE


1. Fatti salvi i compiti e le responsabilità del collegio sindacale, le funzioni di controllo della regolare tenuta contabile, della corrispondenza delle scritture contabili al bilancio e al conto economico e alla valutazione del patrimonio sociale, sono attribuite, salvo diversa disposizione dell'assemblea, ad un revisore contabile o ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero di Giustizia, ai sensi dell'art.2409-bis Cod.Civ. L'assemblea che provvede alla nomina, ne stabilisce il compenso.

2. L'assemblea, con propria deliberazione, può comunque deliberare, ai sensi del combinato disposto dell'art.2403, comma secondo, e dell'art.2409-bis, comma terzo, del Cod.Civ., che il controllo contabile venga esercitato dal collegio sindacale, stabilendone in tal caso il relativo maggiore compenso. In tale ipotesi tutti i componenti, effettivi e supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

ART.23 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. Gli esercizi sociali iniziano il 1° gennaio di ciascun anno e hanno termine al 31 dicembre. Il bilancio della società dovrà essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, il bilancio della società potrà essere approvato entro il maggior termine di 180 (centottanta) giorni previsto dalla legge medesima.

2. Alla fine di ciascun esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.



3. Gli utili netti risultanti dal bilancio annuale, previa deduzione di una quota del 5% (cinque per cento) destinata a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno assegnati al socio unico, salva diversa deliberazione assembleare che destini in tutto o in parte gli utili stessi alla costituzione di eventuali fondi di riserva.

4. I dividendi saranno pagabili presso la sede sociale o negli altri luoghi che saranno designati dall'Organo Amministrativo.

5. I dividendi non riscossi entro cinque anni, andranno prescritti a favore della società.

ART.24 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. In caso di scioglimento della società l'assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori, anche non soci, e stabilendone i poteri.

ART.25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Nel caso insorgessero delle controversie fra il socio unico e la società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ovvero controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, a condizione che si tratti di controversie compromettibili in arbitri, esse saranno devolute ad un collegio di arbitri composto da tre membri, nominati dal Presidente della Camera Arbitrale di Bergamo il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda entro il termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

2. La sede del collegio arbitrale sarà il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

3. L'organo arbitrale dovrà decidere entro 180 (centoottanta) giorni dalla nomina; esso deciderà in via rituale secondo diritto.

4. Resta sin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'organo arbitrale vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.

5. Si applicano le disposizioni di cui agli artt.34 e seguenti del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

ART.26 - RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

2. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto, prevalgono le seconde.

ART. 27 - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

1. Con delibera dell'assemblea straordinaria del 27 marzo

2014 la Società ha istituito Strumenti Finanziari ai sensi dell'art.2346, comma VI, Cod.Civ. per l'importo complessivo di Euro 1.200.334,00 denominati 'Strumenti Finanziari Partecipativi ABM ICT CLASSE A', le cui caratteristiche, contenuto, diritti, modalità e condizioni di emissione, nonché le norme di funzionamento e circolazione sono disciplinati dal regolamento che costituisce parte integrante del presente statuto e trovasi ad esso allegato sotto la lettera "A" ("Regolamento").

L'organo amministrativo, nei limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 2.2 del regolamento, è delegato all'esecuzione della detta delibera con emissione degli Strumenti Finanziari, entro i limiti temporali di cui all'articolo 2.2 del regolamento, salvo successive modificazioni del regolamento medesimo.

2. Con delibera dell'assemblea straordinaria del 27 marzo 2014 la Società ha istituito Strumenti Finanziari ai sensi dell'art.2346, comma VI, Cod.Civ. per l'importo di Euro 975.000,00 denominati 'Strumenti Finanziari Partecipativi ABM ICT CLASSE B', le cui caratteristiche, contenuto, diritti, modalità e condizioni di emissione, nonché le norme di funzionamento e circolazione sono disciplinati dal regolamento che costituisce parte integrante del presente statuto e trovasi ad esso allegato sotto la lettera "B" ("Regolamento").

L'organo amministrativo, nei limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 2.2 del regolamento, è delegato all'esecuzione della detta delibera con emissione degli Strumenti Finanziari, entro i limiti temporali di cui all'articolo 2.2 del regolamento, salvo successive modificazioni del regolamento medesimo.

Firmato Aldo Cattaneo

Firmato Armando Santus - Notaio (L.S.)

